





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: "Determinazione tariffe che i Comuni singoli o associati e le Comunità montane debbono applicare per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private".**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dall' Agenzia Regionale Sanitaria dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTA** la proposta del Direttore dell' Agenzia Regionale sanitaria che contiene il parere favorevole di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l' attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

**VISTO** l' articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

- di approvare le tariffe di cui all' allegato "A" ( tabelle nn° 1 e 2 ) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernenti le spese per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private che i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane debbono applicare, pena l' esclusione dai finanziamenti regionali di cui alla L.R. n.10/97;
- dalla data di entrata in vigore della presente delibera i Comuni singoli o associati e le Comunità montane che stipuleranno nuove convenzioni o che rinnoveranno convenzioni già in atto dovranno applicare esclusivamente le tariffe rientranti tra il minimo e il massimo indicato in tabella n.1 dell' allegato "A", pena l' esclusione dai finanziamenti regionali di cui alla L.R. n.10/97;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott.ssa Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Dott. Gian Mario Spacca)



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- L. 14 agosto 1991, n.281;
- L. R. 20 gennaio 1997, n.10 e sue successive modifiche.
- R. R. 13 novembre 2001, n°.2.
- DGR Marche 560 del 12/03/2002;
- O. Min. Lav, Salute e delle Politiche. Sociali 6 agosto 2008;
- DGR N.930 DEL 27/06/2012 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: Determinazione tariffe che i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane debbono applicare per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private".

L'art. 2 comma 13 del R.R. 2/2001 prevede che le spese di mantenimento quotidiano relative a ciascun animale catturato, i cui oneri finanziari sono a carico dei Comuni, siano stabilite nel limite minimo e massimo dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

In attuazione della succitata normativa la Giunta Regionale con la delibera n°560 del 12 marzo 2002 ha stabilito, nel limite minimo e massimo, le tariffe che i Comuni devono applicare per il mantenimento quotidiano dei cani randagi catturati nei loro territori e ospitati presso canili o rifugi pubblici o privati.

L' art.16 comma 2, della L.R. 29 luglio 2008, n°25 ha aggiunto al comma 4 dell'art.2 della L.R. n°10/97 il comma 4 bis che testualmente recita: "La Giunta regionale determina, esclusivamente in funzione dell' età e dello stato di salute degli animali ricoverati, il minimo e il massimo delle tariffe concernenti le spese per il mantenimento degli animali che i Comuni singoli o associati e le Comunità montane debbono rispettare pena l'esclusione dai finanziamenti regionali di cui alla presente legge....".

Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall' art. 2 comma 4 bis della L.R. n.10/97 la Giunta regionale ha approvato la Delibera n.2210 del 28/12/ 2009 recante il seguente oggetto: Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "Determinazione tariffe concernenti le spese per il mantenimento dei cani ricoverati presso le strutture pubbliche o private che i Comuni singoli o associati e le Comunità montane debbono rispettare pena l'esclusione dei finanziamenti regionali".

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso in data 22/01/2010 parere favorevole sulla succitata delibera a condizione che:

1. " La giunta regionale si impegni a rivedere:
  - a) La legge regionale n.10/97, alla luce delle novità intervenute negli ultimi anni;



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) La dotazione finanziaria del bilancio per l'anno 2010, assolutamente inadeguata, euro 168.000,00 a fronte di una spesa, ad oggi, di circa 5,5 milioni di euro che con le nuove tariffe salirebbe a 6,5- 7 milioni di euro;
2. le tariffe indicate nell' Allegato A, tabella n.1 venissero ribassate del 30 per cento per gli animali ricoverati in strutture private e del 15 per cento per quelli ricoverati in strutture comunali;
  3. siano soppressi i commi 2 e 3 del disposto deliberativo o, in subordine, si definisca chiaramente che i medesimi commi si applicano solo ed esclusivamente ai beneficiari dei contributi regionali".

Considerato che:

- 1) attualmente in Parlamento si sta discutendo un testo unificato concernente: "Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo"; di conseguenza si provvederà all'adeguamento della normativa regionale in materia;
- 2) i trasferimenti dello Stato per la problematica di che trattasi sono all'incirca di 120.000,00 euro all'anno;
- 3) le tariffe sono state rideterminate anche in considerazione del sopracitato parere del CAL così come riportate nella tabella n.1 dell' allegato "A".

In merito alla rideterminazione delle succitate nuove tariffe il CAL in data 27/07/2012 ha trasmesso, "ai sensi del comma 5 art. 7 della l.r. n.4/2007", all'organo competente all'approvazione dell'atto la documentazione concernente la relazione e le posizioni emerse nel corso del dibattito con l'esito della votazione.

Relativamente alla relazione il CAL si esprime nel seguente modo: "Tenuto conto che le attuali tariffe risalgono a 10 anni fa ( DGR n.560/2002) e che la Giunta Regionale ha tenuto conto della richiesta del CAL, nell'esprimere parere favorevole, nel contempo si sollecita la Giunta ad un maggiore impegno finanziario come già segnalato nel precedente parere". Per quanto riguarda le posizioni emerse nel corso del dibattito l'esito della votazione è stato il seguente: favorevoli 10 contrari 7.

E' stato effettuato l'esame preliminare ai sensi della DGRM n.412/2011.

Tutto quanto sopra premesso ed esposto, si propone alla Giunta regionale:

- di approvare le tariffe di cui all' allegato "A" ( tabelle nn° 1 e 2 ) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernenti le spese per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private che i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane debbono applicare pena l'esclusione dai finanziamenti regionali di cui alla L.R. n.10/97;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- dalla data di entrata in vigore della presente delibera i Comuni singoli o associati e le Comunità montane che stipuleranno nuove convenzioni o che rinnoveranno convenzioni già in atto dovranno applicare esclusivamente le tariffe rientranti tra il minimo e il massimo indicato in tabella n.1 dell'allegato "A", pena l'esclusione dai finanziamenti regionali di cui alla L.R. n.10/97;

**Il Responsabile del procedimento**

(Dott. ~~Leonardo Scaturro~~)

**Posizione di Funzione**

**Veterinaria e Sicurezza Alimentare**

**VISTO**

**Il dirigente responsabile**

(Dr. Paolo Pierucci)

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA**

(Dr. Carmine Ruta)

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**Il Segretario della Giunta**

(Dott.ssa Elisa Moroni)



**ALLEGATO A**

**TABELLA N° 1**

**Minimo e massimo delle tariffe concernenti le spese per il mantenimento dei cani che i Comuni singoli e associati e le Comunità montane debbono applicare in base al disposto dell' art. 2 comma 4 bis della L.R. 10/97.**

Fasce cani ricoverati In base ad età e stato di salute	Tariffa pro capite euro/cane Animali ricoverati in struttura privata(*)		Tariffa pro capite euro/cane Animali ricoverati in struttura comunale gestita da Soggetti privati o Associazioni di cui all'art. 4, comma 1 L.281/91 e succ. modd. (*)	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Fascia a) Da 1 giorno ad 1 anno	2,29	2,96	1,85	3,25
Fascia b) Da 1 a 8 anni	2,10	2,75	1,72	2,99
Fascia c) Oltre gli 8 anni	2,29	2,96	1,85	3,25

**(\*) Le tariffe:**

- sono comprensive delle spese per l'assistenza sanitaria di base al singolo animale, di cui alla successiva tabella 2, che il gestore è tenuto a garantire ad ogni animale ricoverato;
- non sono comprensive delle spese per le prestazioni medico veterinarie particolari di cui alla tabella 2, la cui erogazione deve essere preventivamente concordata con il Comune proprietario dell'animale.



ALLEGATO A

TABELLA N° 2

Fermo restando le prestazioni veterinarie previste dall'art. 5 della L.R. N.10/97 che sono a carico dei Servizi veterinari delle Zone Territoriali dell' A.S.U.R., per Assistenza Medico Veterinaria di base si intende:

- 1) controllo dello stato sanitario generale dei cani, da eseguirsi almeno una volta al mese;
- 2) visite cliniche e chirurgiche specifiche su animali sintomatici, da eseguirsi immediatamente;
- 3) prescrizione di cure mediche veterinarie;
- 4) acquisto e somministrazione dei farmaci;
- 5) interventi di piccola chirurgia (ferite e lesioni cutanee);
- 6) verifica della corretta somministrazione di farmaci;
- 7) gestione, controllo e responsabilità dell'armadio farmaci presso il canile;
- 8) corretta tenuta del registro di carico e scarico dei farmaci e dell'emissione di ricette per fornitura di medicinali;
- 9) verifica di tutte le segnalazioni relative agli animali ospitati effettuate dai volontari o dagli operatori;
- 10) Attività a carattere di urgenza con pronto intervento.

**Prestazioni Medico Veterinarie particolari:**

Tutto quanto non compreso nelle attività di assistenza medica veterinaria di base, richiesta esclusivamente dal Comune competente dietro segnalazione del gestore della struttura e di altri addetti al settore (es. Servizio Sanità Animale Z.T. A.S.U.R., ecc.) e/o dalle associazioni di volontariato di cui all'art. 2 comma 4 L.R. 10/97).